TOMBOLA TELEGRAFICA A FAVORE DEI REGI SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere alla Commissione amministratrice dei RR. spedali riuniti di Livorno, eretta in ente morale con R. decreto 20 marzo 1865, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire con esenzione di ogni tassa erariale, a beneficio della pia istituzione, con l'onere di concorrere col 15 per cento del netto ricavo alla costruzione di case popolari ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 30 giugno 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Massimini.

Visto Il guardasigilli: Gallo.

Versione in vigore dal 8 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tombola telegrafica a favore dei Regi spedali riuniti di Livorno
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tombola-telegrafica-a-favore-dei-regi-spedali-riuniti-di-livorno/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it